

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78021

ACC

10000/141/796

10000/141/796

HUNGARIAN ELECTIONS
SEPT. 1945 - MAY 1946

45/31/1
Ministro per la Costituzione

IL CAPO DI GABINETTO

1748/Gab.

Roma, 18 maggio 1946

20 MAY 1946

Caro Maggiore Temple,

Le trasmetto le 3 copie della legge elettorale ungherese che Ella mi aveva richiesto allorché mi trasmise cortesemente l'esemplare della legge medesima. Sono in corso di traduzione le leggi agrarie e i 3 regolamenti agrari, i quali presentano notevoli difficoltà dato il linguaggio tecnico che essi impiegano.

Il traduttore, dott. Schweitzer, La prega, mio mezzo, se è possibile far recapitare a Budapest la acclusa lettera, che è indirizzata ad un suo zio.

La prego di gradire, sig. Maggiore, i miei migliori saluti


(prof. Massimo Severo Giannini)

Maggiore TEMPLE
Commissione Alleata
Sottocommissione enti locali
ROMA

4060

1A

LEGGE 1945/VIII SULLE ELEZIONI PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art.1. (1) Le elezioni per l'Assemblea Nazionale dovranno essere tenute in tutto il territorio dello Stato entro 60(sessanta)giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
- (2) Il Ministro degli Interni stabilirà con suo decreto speciale le date per la formazione delle commissioni disciplinate dalla presente legge, per la compilazione delle liste elettorali e per la preparazione delle elezioni.
- Art.2. (1) Il mandato dell'assemblea nazionale vale per 4 (quattro)anni dalla sua prima riunione. I deputati dell'assemblea nazionale dovranno essere eletti in parte ~~in~~ ^{sulla} base delle liste circoscrizionali dei partiti mediante suffragio universale, segreto, diretto, eguale comune per comune, secondo la proporzione degli elettori che hanno votato validamente, in modo che venga assegnato un mandato per ogni 12.000 voti validi; inoltre dovranno essere eletti altri 50 (cinquanta)deputati con lo stesso suffragio in base alle liste nazionali dei partiti. Nella prima seduta dell'assemblea nazionale, così eletta, essa elegge nel suo seno, prima della sua formazione, altri dieci deputati scelti fra le personalità eminenti dello Stato nel campo spirituale o della vita pubblica.
- (2) Potranno partecipare alle elezioni solo quei partiti, il cui diritto alla partecipazione sarà ~~stabilito~~ ^{riservato} dalla Commissione Nazionale unica sulla base dell'esame degli scopi, dei capi e della composizione di essi sotto l'aspetto della democraticità. I partiti potranno presentare domanda a tale scopo entro 5(cinque)giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione Nazionale unica è tenuta a dare risposta scritta ^{48 ore} su queste domande entro 3(tre)giorni, notificando immediatamente la sua decisione al partito interessato. In pari tempo e ^{al ministro degli} ~~comuni~~ ^{interni}

-2-

ogni decisione con la quale viene riconosciuto il diritto di partecipazione di un partito, ^{e questi} ~~il ministro degli Interni~~, ^{si nominano} ~~che~~ la pubblica nella Gazzetta Ufficiale insieme alla ~~lista~~, della direzione nazionale di quel partito.

- Art. 3. (I) Le circoscrizioni elettorali sono le seguenti:
- 1° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Baranya ^e ~~ex~~ Tolna con la città di Pécs (capoluogo: Pécs).
 - 2° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Somogy con la città di Kaposvár (capoluogo: Kaposvár).
 - 3° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Zala (capoluogo: Zalaegerszeg).
 - 4° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Vas con la città di Szombathely (capoluogo: Szombathely).
 - 5° ^{Le province} ~~Il comitato~~ di Győr-Moson e Sopron con le città di Győr e Sopron (capoluogo: Győr).
 - 6° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Veszprém (capoluogo: Veszprém).
 - 7° ^{Le province} ~~Il comitato~~ di Fajér e Komárom-Esztergom con la città di Székesfehérvár (capoluogo: Székesfehérvár).
 - 8° La grande Budapest (Capitale Budapest, Budafok, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Újpest, Albertfalva, Békásmegyer, Budatétény, Csepel, Mátyásfold, Nagyutó, Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákosszab, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom e Soroksár; capoluogo: Budapest).
 - 9° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Pest-Pilis-Solt-Kiskun senza le città e senza i comuni appartenenti alla grande Budapest, con la città di Kecskemét e il comitato di Bács-Bodrog (capoluogo: Kecskemét).
 - 10° ^{Le province} ~~Il comitato~~ di Csongrád e Csanád con le città di Szeged e Hódmezővásárhely (capoluogo: Szeged).
 - 11° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Békés (capoluogo: Békéscsaba).
 - 12° ^{La provincia} ~~Il comitato~~ di Jász-Nagykun-Szolnok (capoluogo: Szolnok).

-3-

- Le provincie*
 13° I-comitati di Hajdu e Bihar con la città di Debrecen
 (capoluogo: Debrecen).
Le provincie
 14° I-comitati di Szabolcs e Szatmár-Bereg (capoluogo: Nyire
 gyháza).
Le provincie
 15° I-comitati di Borsod-Gomor, Zemplén e Abauj con la città
 di Miskolc (capoluogo: Miskolc).
Le provincie
 16° Il-comitato di Heves e Nógrád-Mont (capoluogo: Eger).

- (2) Le giurisdizioni sono quelle delle vecchie circoscrizioni territoriali (del 31 dicembre 1937).
- (3) Ogni circoscrizione elettorale si suddivide in sezioni ~~ele~~ elettorali. L'estensione delle sezioni elettorali viene stabilita, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, nelle città dai sindaci, nei comuni dai cancellieri-capi mandamentali, in modo che non vi siano in ciascuna sezione più di 400 elettori, ma che ogni comune, anche se vi è un numero inferiore di elettori, ^{costituisce} ~~formi~~ una sezione a se stante.

T I T O L O I I

Diritto al voto ed eleggibilità

Art. 4.

- (1) Spetta il diritto ^{all'assemblea nazionale} di voto ^{ad} ogni cittadino ungherese che ^{abbia} ~~ha~~ compiuto i vent'anni o che li compia nell'anno in cui è formata la lista elettorale e che ^{abbia} ~~ha~~ abitato il 4° settembre 1945 entro i confini che l'Ungheria aveva il 31 dicembre 1937. Su proposta del Ministro degli Interni, il ministero può prescindere da quest'ultimo requisito.
- (2) Sotto il profilo del diritto di voto è considerato cittadino ungherese-in mancanza di elementi contrari-anche chi è nato entro i confini che l'Ungheria aveva il 31 ottobre 1918 e risiede entro i confini che l'Ungheria aveva il 31 dicembre 1937. 4957

-4-

- (3) chi ha partecipato in armi alla lotta contro i tedeschi e contro i fascisti ha diritto al voto-se ciò è certificato dalla Commissione Nazionale unica sulla base delle prove prodotte- anche se ha compiuto i ~~dieci~~ diciottenni anni o se li compie nell'anno in cui è compilata la lista elettorale.

Art.5.

E' escluso dal diritto di voto:

- 1) chi è sottoposto a tutela per infermità mentale, se ciò è provato col provvedimento del Tribunale che ordina la tutela,
- 2) l'infermo mentale anche se non sottoposto a tutela, se ciò è provato col decreto di sottoposizione a tutela provvisoria con un certificato medico ufficiale,
- 3) chi si trova in stato di arresto preventivo o in arresto per ~~inquisizione~~ ^{l'istruzione della causa penale} o in istato di detenzione per il compimento della pena, per delitto o per reato a scopo di lucro;
- 4) chi è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla sospensione dall'esercizio dei diritti politici, per il periodo di sospensione stabilito dalla sentenza, ad eccezione delle persone che debbono essere riabilitate ai sensi dei decreti n.200/1945 M.E. e 285/1945 M.E.
- 5) chi è stato condannato dal Tribunale del popolo o contro il ^{chi} ~~quale~~ ^{ha} ~~è stata~~ emanata una requisitoria scritta dalla procura del popolo,
- 6) chi, alla entrata in vigore della presente legge si trovava in istato di custodia di polizia (internamento),
- 7) chi per effetto del commercio o della professione propria o del coniuge ~~suo~~ convivente si trova sotto il controllo della polizia dei costumi,
- 8) chi è qualificato traditore o criminale di guerra ^{criminale} ~~o~~ contro il popolo ai sensi dell'art.5 del decreto 600/1945 M.E. sulla cessazione del latifondo e sulla distribuzione

- 5 -

ne delle terre al popolo agricolo, per avere dato appoggio, con danno del popolo ungherese, agli interessi politici, economici e militari del fascismo tedesco, ^{o fu essere} ~~chi~~ entrato volontariamente in una organizzazione militare ^{o fu essere} ~~o~~ poliziotto tedesca e fascista, ^{o fu essere} ~~chi~~ ha fornito ad organizzazioni militari ^{o fu essere} ~~o~~ poliziotto tedesche dei dati lesivi gli interessi ungheresi ^{o fu essere} ~~o~~ ha agito come informatore; ^{inoltre} chi ha ripreso il suo cognome dal suono tedesco e si trova, entro l'entrata in vigore della presente legge, sotto procedimento di confisca per tale ragione ai sensi dell'art. 4 del citato decreto;

- 9) chi ha ricoperto cariche nelle associazioni, nei partiti e nelle organizzazioni citate all'art. 3 del decreto 529/1945 M.E. ~~sz. 3. és 4. cikkében említett az egyesületekben, pártokban vagy szervezetben~~ (I. Antibolszevista Ifjúsági Tábor, 2. Baross Szövetség, 3. EMSZO, 4. Etelközi Szövetség, 5. Ébredő Magyarok Egyesülete, 6. Honszeretet, 7. Kékek Klubja, 8. Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség, 9. Kettős Kereszt Várszövetség, 10. Levente Egyesület II. Magyar Jövő Szövetség, 12. Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE), 13. Magyar Elet Pártja, 14. Magyar Megújulás Pártja, 15. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete, 16. Magyar Nemzeti Szocialista Párt, 17. Magyar Tudományos Fajvédő Társaság, 18. Magyar Ugygyédek Nemzeti Egyesülete, 19. Nemzeti Munkaközpont, 20. Népakarat Pártja, 21. Nyilaskeresztos Párt Hungarista Mozgalom, 22. Országos Vitézi Szék, 23. Országos Nemzetvédelmi Bizottság, 24. Turul Szövetség, 25. Zsidókutató Intézet), 1919. Júniusi Bajtársak Szövetsége, Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ), a Magyar Keresztény Nemzeti Ligá, Magyar-Német Társaság ~~és az egyesületekben, pártokban vagy szervezetben~~ ⁴⁹¹⁵ ~~és az egyesületekben, pártokban vagy szervezetben~~, e precisamente per la Baross Szövetség, Honszeretet e Levente Egyesület chi ha ricoperto cariche ^{primarie} nazionali o provinciali; per le altre associazioni, chi ha ricoperto qualunque carica, ad eccezione di coloro che nel corso del procedimento per giustificazione sono stati pienamente discriminati e di

- 6 -

coloro che si sono dimessi dalla carica prima del 22 giugno 1941 manifestando poi un ~~conseguente~~ ^{esistente} comportamento antifascista,

IO) a carico di chi la commissione formata in base al decreto n. 3820/1945 M.E. ha stabilito che era funzionario, membro o simpatizzante del "Volksbund" oppure, chi, anche in mancanza di tale decisione, ha privatamente fatto parte del Volksbund, del Kulturbund o della Hitlerjugend o chi si è dichiarato di nazionalità tedesca,

II) a carico di chi è stata pronunciata, da una ~~qualunque~~ ^{delle} commissione formate in base ai citati decreti, una decisione che lo priva della pensione ^{offine} dell'impiego per più di un anno dell'esercizio professionale o di un mestiere autorizzato,

I2) quei membri della ex-regia gendarmeria, che non si sono sottoposti al procedimento di discriminazione stabilito dal decreto n. 1690/1945 M.E. o chi, essendovisi sottoposto, non ne è stato discriminato.

Art. 6.

Può essere eletto ~~e~~ deputato dell'Assemblea nazionale chi possedeva il diritto di voto al tempo delle elezioni, a prescindere dalla sua iscrizione o meno nelle liste elettorali. Non sono eleggibili ~~a deputati~~ i membri ⁱⁿ di servizio effettivo permanente dell'esercito e della gendarmeria.

T I T O L O I I I

Commissioni per la formazione delle liste elettorali, ^{commissioni} e di scrutinio

Art. 7. (I) In ogni ~~circoscrizione~~ ^{serie} elettorale sarà formata, con elettori, ^{serie} residenti in quel comune, una commissione per la formazione delle liste; analoga ^{serie} commissione sarà formata in ogni città e in ogni mandamento a Budapest ~~sarà formata~~ in ogni di-

4954

-7-

stretto amministrativo, con cittadini ivi residenti, una commissione centrale per la formazione delle liste: tali commissioni si trasformeranno in seguito in commissioni di scrutinio (art. 29), rispettivamente in commissioni elettorali (art. 18). Per la formazione, per la procedura e per la pronunzia delle decisioni di tali commissioni saranno applicate le disposizioni del decreto n. I. 080/1945 M.E. sulla legge di legittimazione dei pubblici funzionari, con la modifica che nell'ambito della formazione delle commissioni i compiti affidati al prefetto, rispettivamente alla Commissione Nazionale saranno devolute a Budapest al preside distrettuale, nelle altre città al sindaco e nei mandamenti al cancelliere capo mandamentale, con la modifica inoltre che in caso di parità di voti si deciderà ^{mediante} sorteggio, con la modifica infine che per la partecipazione alle commissioni non si richiede ^{una} specifica preparazione giuridica o la qualità di funzionario.

- (2) La giurisdizione, i locali d'ufficio, i nomi del presidente, del vice-presidente e dei membri delle commissioni saranno immediatamente pubblicati mediante manifesti murali, a Budapest, ad opera del preside distrettuale, nelle altre città, per cura del sindaco, nei comuni, per cura del cancelliere capo dei mandamenti.

Art. 8. (I) I membri delle commissioni ^{presteranno} ~~presteranno~~ giuramento (promessa solenne) a Budapest nelle mani del preside distrettuale, nelle altre città nelle mani del sindaco, nei comuni nelle mani del cancelliere capo mandamentale o nelle mani della persona ^{da lui} designata all'uopo.

- (2) Il testo del giuramento è il seguente: " Io... giuro ^{che} ~~che~~, quale membro della commissione..., adempirò fedelmente e imparzialmente i compiti a me affidati. Così m'assista Iddio! ". 4953

-8-

(3) Il testo della promessa è il seguente: "Io.....prometto sul mio onore e sulla mia coscienza che, quale membro della commissione.....adempirò fedelmente e imparzialmente i compiti a me affidati".

Art.9.

(I) Per il periodo delle loro funzioni, le commissioni godono della qualifica di pubblica autorità, e i loro membri ed organi (fiduciario di casa, ^{commissario incaricato della compilazione delle} ~~agente adibito alla~~ ^{liste} ~~seriatura~~ ecc.) godono della qualifica di pubblici ufficiali e partecipano della ~~misura di~~ difesa penale spettante ai pubblici ufficiali.

(2) I capi ufficio e i datori di lavoro hanno l'obbligo di ^{così come} rendere liberi i membri delle commissioni, i fiduciari di casa, ^{i commissari incaricati della compilazione delle liste} ~~gli agenti adibiti alla~~ ^{in favore} ~~seriatura~~ (Art. 10, 3 comma) per il periodo delle loro funzioni, conservando ⁱⁿ loro ^{l'ufficio} e gli assegni.

(3) Il personale sussidiario delle commissioni viene ^{assunto} ~~reclutato~~ dalle commissioni ^{stesse} a tale scopo gli impiegati degli uffici pubblici, delle città e dei comuni debbono mettersi a disposizione delle commissioni in seguito ^a designazione del loro capo ufficio. I loro assegni, ~~come pure~~ ^{le} indennità e la misura delle eventuali spese di viaggio dei membri delle commissioni saranno stabilite con decreto del ministro degli interni.

(4) I locali e gli accessori necessari alle commissioni saranno forniti, a Budapest dal preside distrettuale, nelle altre città dal sindaco, nei comuni dall'amministrazione comunale.

(5) Il testo ^{il} ~~il~~ modello degli stampati necessari per la formazione delle ^{volgarie delle} ~~elezioni~~ saranno stabiliti con decreto del ministro degli interni e la preparazione di essi sarà affidata, per tutto il territorio della circoscrizione elettorale, al funzionario di grado più elevato ⁴⁸⁵² dell'amministrazione pubblica territorialmente competente nella sede della circoscrizione elettorale medesima.

-9-

- (6) Le spese materiali e personali connesse con le elezioni, ivi comprese quella parte delle spese occorse per le elezioni comunali tenute ai sensi del decreto n.7460/1945 M.E. che ~~hanno servito anche~~ ^{souo state utili} per la preparazione delle elezioni nazionali (censimento elettorale, formazione delle liste nominative, ecc.) saranno a carico dell'erario. Le spese saranno anticipate nelle città dall'amministrazione ^{municipale} cittadina, nei comuni dalla provincia.

T I T O L O I V

Preparazione delle liste elettorali nominative

- Art.10. (1) Le commissioni per la formazione delle liste iniziano la preparazione delle liste nominative provvisorie degli elettori immediatamente dopo la loro costituzione. A Budapest e nelle adiacenze della capitale, stabilite nel decreto n.7460/1945 M.E. le liste elettorali amministrative, rispettivamente le liste elettorali per i deputati preparate in base a tale decreto saranno ~~impiegate ugualmente~~ ^{utilizzate} quali liste elettorali nominative provvisorie, ma ~~le~~ ^{queste} liste nominative saranno nuovamente affisse, contemporaneamente alle liste nominative provvisorie per le elezioni nazionali (art.15,4 comma, art.16,4 comma).
- (2) La preparazione delle liste elettorali nominative sarà fatta per mezzo di schede. Il testo della scheda contenente le domande riguardanti i dati personali necessari per stabilire il diritto di voto sarà stabilito con decreto del ministro degli interni.
- (3) Le schede saranno distribuite dalle commissioni per la formazione delle liste per mezzo di fiduciari di casa; nei comuni dove questi non esistono, saranno distribuite secondo ^{del} gli usi ^{del} luogo, per mezzo dei commissari per la formazione delle liste, designati dalla Commissione Nazionale di quel

-10-

comune. Dovrà essere mandata una scheda ad ogni persona che abbia compiuto i vent'anni o che li compia nell'anno dell'elezione.

Art. II. ^{li} ~~Ciascuno~~ ^{anolti} può essere ~~annotato~~ ^{annotato} solo ~~ante~~ ^{ante} nella lista elettorale nominativa della circoscrizione elettorale in cui ^{ha} ~~ha~~ la ~~sua~~ stabile residenza.

Art. I2 (I) La scheda dovrà essere ~~convalidata~~ ^{convalidata} con la firma o con un segno.

(2) La scheda di coloro che non possono sottoscriverla per difetto fisico o per altra ragione potrà essere sottoscritta da un congiunto, da un datore di lavoro, da un dipendente o da un vicino che sia a conoscenza delle sue condizioni, con menzione espressa delle ragioni dell'impedimento.

(3) La scheda potrà essere riempita in qualunque lingua parlata nel territorio nazionale.

Art. I3. Le schede riempite vengono raccolte dai fiduciari di casa o dai commissari per la formazione delle liste; questi provvedono pure ad annotare il nome degli interessati sulle schede lasciate in bianco, o col nome in bianco o non sottoscritte; essi annoteranno sulle schede gli elementi riguardanti l'esattezza dei dati forniti, con particolare riguardo alla residenza al 4° settembre 1945 nonché ai motivi di esclusione contenuti nell'art. 5 e sussistenti a loro conoscenza, indicando i fatti concreti, anche quando la parte non ha riempito o non ha sottoscritto la scheda. Indi consegneranno senza indugio alla commissione per la formazione delle liste tutte le schede insieme ad un elenco riepilogativo.

Art. I4. La commissione per la formazione delle liste esamina d'ufficio l'esattezza dei dati contenuti nelle schede ad essa sottoposte, ogni qualvolta sorge un dubbio sulla loro autenticità. Tutte le autorità, uffici pubblici, funzionari pubblici, sacerdoti, istituti di natura pubblica, fondazioni e tutte le

-II-

imprese tenute a pubblica resa dei conti sono tenuti a dare seguito entro 48 (quarantotto) ore alle richieste delle commissioni. Queste sono autorizzate a citare dei testimoni ^{nuovi} e in caso di necessità farli tradurre alla loro presenza.

- Art. 15. (1) La commissione per la formazione delle liste dedide entro 8 (otto) giorni sul diritto di voto delle persone contenute nelle liste, giudicando sulla base dei dati contenuti nelle schede raccolte, venuti a sua conoscenza o altrimenti provati.
- (2) La commissione per la formazione delle liste annota su ogni scheda la propria decisione, poi raggruppa a parte le schede accolte e quelle rifiutate. In base a tali risultati prepara la lista nominativa provvisoria degli elettori ^{e precisamente} nelle città e nei comuni con più di 10.000 abitanti, limitatamente alla regione urbana, casa per casa su singoli fogli, e nell'ordine alfabetico degli elettori; nella ~~Regione~~ ^{per} esterna e nei comuni con meno di 10.000 abitanti ~~secondo~~ ^{per} sezioni elettorali nell'ordine alfabetico degli elettori. Il sindaco, rispettivamente il cancelliere-capo mandamentale stabilisce, nel testo del decreto che fissa ^{la circoscrizione delle} le sezioni elettorali, la qualifica di ~~Regioni~~ ^{Regioni} urbane ed esterne. Le liste nominative provvisorie saranno preparate ⁱⁿ 12 (dodici) copie. ~~Essa~~ ^{Essa} conterranno il nome e cognome degli elettori, il nome da nubile delle donne coniugate, il nome precedente in caso di cambiamento di cognome, la data e il luogo di nascita, la professione o l'impiego, la dimora (distretto, strada, numero di casa, gruppo di abitati, masseria, ecc.) dell'elettore. Inoltre, nei comuni e nelle sezioni esterne delle città, i soprannomi o altre indicazioni usate per distinguere le persone che hanno lo stesso nome.
- (3) La commissione per la formazione delle liste provvederà ad inviare la prima ⁴⁹⁴⁹ copia della lista elettorale nominale provvisoria, insieme a tutte le schede, alla commissione centrale per la formazione delle liste. Spedirà la seconda copia ai

-12-

^{fu} sindaci ^{fu} delle città, all'amministrazione comunale ^{fu i} nei comuni, affinché venga affissa; trattiene la terza copia per gli scopi elettorali. La quarta copia sarà inviata, nelle sezioni elettorali urbane, casa per casa, al fiduciario di casa, o in sua mancanza al custode ^{di essa} della casa o al proprietario della casa che vi abiti, affinché venga permanentemente affissa nella porta d'ingresso; nelle sezioni esterne, tale copia verrà affissa nei locali della sezione elettorale fino alla proclamazione dei risultati delle elezioni. Le copie rimanenti saranno trasmesse ai fiduciari locali dei partiti partecipanti alle elezioni, o in loro mancanza alla ^{sede} più vicina o più importante ~~sede~~ dei singoli partiti.

- (4) Le liste elettorali nominative provvisorie, raggruppate per sezioni, saranno affisse ^{sulla porta dell'edificio} sul ~~palazzo~~ ^{palazzo} municipale nelle città, ~~sul palazzo comunale~~ nei comuni, per 3 (tre) giorni dalle ore 8 (otto) alle ore 20 (venti). Le liste di casa saranno raggruppate, entro le singole sezioni elettorali, secondo l'ordine alfabetico delle vie (piazze, ecc.) ^e le singole case di ogni via secondo il numero civico che portano. In pari tempo saranno nuovamente affisse per 3 (tre) giorni le liste per ~~le~~ le elezioni comunali di Budapest e dei dintorni della capitale. L'affissione sarà pubblicata mediante manifesti murali.
- (5) Chiunque può prendere visione delle liste nominative affisse ~~affix~~ ^{fanno} e ~~prenderne~~ copia.
- (6) Sarà preparata una lista a parte delle persone escluse, indicando il motivo dell'esclusione. Copia di tale lista sarà allegata ^{a tutte le} (spedita e affissa ^{insieme} ~~in una~~ ^{a tutte le} copie delle liste nominative provvisorie) con essa.

Art. 16. (1) Chiunque sia stato escluso dalla lista nominativa potrà reclamare in nome proprio contro la lista elettorale nominativa provvisoria entro 8 (otto) giorni dall'inizio dell'affissione. Il diritto al reclamo è ripristinato a Budapest e nei dintorni, ai sensi degli art. 4 e 5 della presente legge.

-13-

- (2) Se il reclamo viene avanzato da chi non è stato compreso nella lista elettorale nominativa provvisoria per non avere ricevuta la scheda senza colpa propria o da una persona la cui scheda non sia pervenuta alla commissione per la formazione delle liste, senza colpa propria, il reclamo ha luogo mediante richiesta, alla commissione ~~data~~ di una scheda, in persona propria o per mezzo di, un mandatario; se la commissione per la formazione delle liste non consegna ~~una~~ ^{la} scheda, il reclamante si rivolge alla commissione centrale per la formazione delle liste e, riempita la scheda e fattala vistare dal fiduciario di casa o dal commissario per la formazione delle liste, la consegna alla commissione centrale per la formazione delle liste.
- (3) Se il reclamo viene presentato da chi ha ricevuto la scheda e la cui scheda è stata esaminata dalla commissione per la formazione delle liste, esso dovrà essere motivato e bisognerà allegare ad esso, o esibire per quanto possibile, i documenti probatori accessibili, o fare riferimento alle prove non attenibili, in modo che sia possibile rintracciarle, ~~ottenere~~ ^{richiederle} o esaminarle.
- (4) La commissione centrale per la formazione delle liste consegnerà una ricevuta del reclamo.
- Art. 17 (1) La commissione centrale per la formazione delle liste decide in materia di reclamo - anche sulla base di eventuale trasferta sul luogo - entro 8 (otto) giorni e non vi è luogo ad ulteriori rimedi di legge contro la sua decisione. La commissione annota la propria decisione sulla scheda personale del reclamante, provvede alla eventuale rettifica della lista elettorale nominativa provvisoria e trasferisce la scheda, secondo il risultato della decisione, da un gruppo ⁴⁹ all'altro delle schede (schede accettate o respinte).

-14-

- (2) La commissione centrale per la formazione delle liste prepara tante copie dei decreti di rettifica, quante sono le copie della lista elettorale nominativa provvisoria preparate dalla commissione per la formazione delle liste; ne invia la prima copia alla commissione per la formazione delle liste e invia le ulteriori copie a tutti gli enti a cui la commissione per la formazione delle liste ha mandato la lista nominativa provvisoria.
- (3) Le decisioni inviate al fiduciario di casa o al custode o al proprietario della casa dovranno essere affisse in via permanente alla porta d'ingresso ^{della} ~~di quella~~ casa unitamente alla lista. La commissione per la formazione delle liste, il preside distrettuale, il sindaco, l'autorità comunale sono tenuti a modificare ai sensi delle decisioni ricevute le copie da loro conservate delle liste elettorali nominative provvisorie e affiggere per tre giorni all'ufficio distrettuale, rispettivamente al municipio o al palazzo comunale le liste nominative corrette e con ciò divenute definitive, insieme alle decisioni di rettifica, usando gli stessi mezzi di pubblicità messi in opera per le liste elettorali nominative provvisorie.

T I T O L O V

Fissazione delle elezioni e compilazione degli elenchi

- Art. 18. (1) Il Ministro degli Interni ^{identico} ~~fissa~~ le elezioni in un giorno festivo, ~~uguale~~ ^{identico} per tutto lo Stato, almeno 30 (trenta) giorni prima della data delle elezioni stesse.
- (2) La fissazione delle elezioni viene pubblicata per mezzo di manifesti murali, a cura delle commissioni elettorali (art. 19, 4. comma). Col manifesto contenente tale pubblicazione i ⁴⁹ ~~pari~~ ⁶ titi saranno invitati a notificare i loro candidati entro le ore dodici del quindicesimo giorno precedente le elezioni (art. 20, 1 comma) alla commissione elettorale costituita nella

18-

sede della circoscrizione elettorale, e saranno pure pubblicati la sede ufficiale e l'orario ^{dell'}ufficio del presidente della commissione elettorale.

- (3) Le mansioni delle commissioni elettorali costituite nelle sedi delle circoscrizioni elettorali saranno compiute, nelle città in cui siede anche una commissione elettorale mandamentale, dalla commissione elettorale municipale e nella circoscrizione elettorale della Grande Budapest dalla commissione elettorale del IV distretto di Budapest.
- (4) Il manifesto elettorale del IV distretto di Budapest conterrà oltre a quanto specificato nel 2° comma l'invito alle direzioni nazionali dei partiti a comunicare entro le ore 12 del quindicesimo giorno precedente le elezioni (art. 20, 1 comma) i nomi dei candidati che essi intendono presentare nella lista nazionale (art. 2, 1 comma).

Art. 19.

- (1) ^{compunta} ~~Finisce~~ la formazione delle liste, la commissione centrale per la formazione delle liste si trasforma in commissione elettorale. Però, se alla data in cui il ministro degli interni ha fissato le elezioni, la formazione delle liste non è ancora terminata, funzionerà, fino al termine della formazione delle liste, ^{quale} ~~come~~ commissione centrale per la formazione delle liste elettorali ^{e contemporaneamente} ~~come~~ commissione elettorale. Essa avrà il compito di dirigere le operazioni elettorali e di stabilire in via definitiva i risultati elettorali ^{provvisori} conseguiti nel comune (o città o mandamento amministrativo). La commissione elettorale formata nel capoluogo della circoscrizione elettorale ha inoltre il compito di pubblicare nel territorio della circoscrizione stessa le liste delle elezioni e di stabilire e pubblicare i risultati elettorali di quella circoscrizione elettorale. Inoltre, spetta alla commissione elettorale del IV distretto di Budapest pubblicare le liste nazionali e stabilire e pubblicare i risultati delle elezioni nazionali. I membri delle singole

- 5 -

commissioni elettorali non possono presentare la loro candidatura nella circoscrizione elettorale in cui compiono la loro funzione (art. 22, 3. comma).

- (2) Tutti i partiti politici che partecipano alle elezioni in una circoscrizione elettorale hanno il diritto di ~~affidare~~ ^{designare} alla commissione elettorale due persone di loro fiducia.

Art. 20. (I) I partiti possono presentare, entro le ore dodici del quindicesimo giorno precedente le elezioni, al presidente della commissione elettorale formata nella sede della circoscrizione elettorale o al suo sostituto la lista dei loro candidati per quella circoscrizione. Entro lo stesso periodo di tempo, i partiti sono tenuti a presentare alla commissione elettorale del IV distretto di Budapest l'elenco dei loro candidati per le elezioni nazionali. Il presidente della commissione elettorale competente o il suo sostituto sono obbligati a trattenersi nel luogo indicato dal manifesto elettorale nelle ore 8-14 dei 5 (cinque) giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste.

- (2) Nelle singole circoscrizioni elettorali si può designare il seguente numero di candidati nelle singole liste:

1. Nella circoscrizione elettorale di Baranya-Tolna	al massimo 40 candidati
2. Nella circoscrizione elettorale di Somogy	32 "
3. Nella circoscrizione elettorale di Zala	31 "
4. Nella circoscrizione elettorale del Comitato di Vasvár	23 "
5. Nella circoscrizione elettorale di Győr-Ménfőcsanak-Sopron	30 "
6. Nella circoscrizione elettorale di Veszprém	21 " 49-4
7. Nella circoscrizione elettorale di Fejér-Komárom-Esztergom	40 "
8. Nella circoscrizione elettorale della Grande Budapest	136 "

al massimo

9. Nella circoscrizione elettorale del ^{comitato} comitato di Pest-Pilis-Solt-Kiskun e del ^{comitato} comitato di Bacs-Bodrog	101 candidati
10. Nella circoscrizione elettorale di Csongrad-Csanad	43 "
11. Nella circoscrizione elettorale di Bekes	28 "
12. Nella circoscrizione elettorale di Jasz-Nagykun-Szolnok	35 "
13. Nella circoscrizione elettorale di Hajdu-Bihar	42 "
14. Nella circoscrizione elettorale di Szabolcs-Szatmar-Bereg	49 "
15. Nella circoscrizione elettorale di Borsod-Gomor-Zemplen-Abauj	54 "
16. Nella circoscrizione elettorale di Heves-Nograd-Mont	46 "

- (3) Le liste presentate dai partiti debbono contenere il nome e co-
gnome, la professione (mestiere) e residenza del candidato ^{o parte} ~~o parte~~, nel
caso di liste comuni, a quale partito esso appartiene (art. 21,
I. comma). Non è ammessa la presentazione ^{o parte} ~~o parte~~ di candidati supplenti.
L'ordine dei singoli candidati dovrà essere distinto con nume-
ri arabi. Le liste per la circoscrizione elettorale dovranno es-
sere presentate in tante copie quante sono le commissioni elet-
torali in quella circoscrizione e si dovranno allegare le di-
chiarazioni dei candidati, sottoscritte o munite di crocese-
gno, attestanti l'accettazione della candidatura. Alla presentazione
delle liste per le singole circoscrizioni elettorali si dovrà
inoltre comunicare il nome e l'indirizzo dell'incaricato di
ogni singolo partito per quella circoscrizione elettorale e del
suo sostituto; essi fungeranno presso la Commissione elettorale
quali incaricati ufficiali dei singoli partiti. 49-3
- (4) Le liste presentate e le dichiarazioni di accettazione saran-
no autenticate dalle direzioni nazionali dei singoli partiti.
Le liste non autenticate saranno rifiutate.

-1-

(5) A comprova della presentazione della lista il presidente della commissione elettorale rilascerà ricevuta.

Art. 21. (1) Due o più partiti politici potranno presentare liste comuni in tutto il territorio nazionale o anche nelle singole circoscrizioni elettorali. I partiti che presentano liste comuni hanno il diritto di usare, in luogo della indicazione dei partiti, una denominazione speciale per le liste comuni. Nel caso di lista comuni si dovrà indicare sulla lista presentata, a fianco del nome dei singoli candidati, la loro posizione di partito nonché tutti gli eventuali accordi riguardanti la denominazione del blocco dei partiti compresi nella lista comune e il numero d'ordine della lista comune (art. 23).

(2) Per la validità di una lista comune è richiesta, nel caso di lista nazionale, una dichiarazione della direzione nazionale dei partiti partecipanti al blocco, e nel caso di liste di circoscrizione elettorale, una dichiarazione degli incaricati di circoscrizione dei singoli partiti o dei loro sostituti e l'autenticazione delle direzioni nazionali dei partiti.

Art. 22. (1) Nessuna persona può porre la sua candidatura contemporaneamente sulle liste di più partiti né su più di 4 (quattro) liste di circoscrizione di uno stesso partito.

(2) I prefetti, gli intendenti di finanza e i loro sostituti, ~~ed i~~ funzionari di concetto della ^{amministrazione} provinciale non possono essere candidati nelle circoscrizioni elettorali che comprendono in parte o in tutto il territorio della loro competenza d'ufficio.

(3) I membri delle commissioni elettorali e di scrutinio non possono essere candidati nelle circoscrizioni elettorali che comprendono in parte o in tutto il territorio della loro competenza d'ufficio (art. 19, 4° comma e art. 29).

Art. 23.

Allo scopo di stabilire l'ordine di successione dei partiti partecipanti alle elezioni, non appena trascorso il termine per la presentazione delle liste la Commissione Unica Nazionale comunica alla commissione elettorale del IV distretto

49.2

-19-

di Budapest l'elenco dei partiti autorizzati a partecipare alle elezioni, e questa stabilisce mediante il sorteggio l'ordine di successione dei partiti, al più tardi 3 (tre) ore dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste. I numeri d'ordine ^{comi} ottenuti ~~in queste liste~~ verranno comunicati entro I (una) ora al Ministro degli Interni, che li farà pubblicare ~~sulla~~ Gazzetta Ufficiale ^{il giorno seguente} ~~il giorno dopo~~. Nel caso di liste comuni i partiti partecipanti al blocco possono scegliere d'accordo ^{fra i} loro numeri d'ordine; ove tale accordo non sia possibile, la lista comune porterà il numero d'ordine del partito che ha il numero d'ordine più basso.

- Art. 24. (1) Il presidente della commissione elettorale costituita nella sede della circoscrizione elettorale o il suo sostituto, trascorso il termine per la presentazione delle liste, comunicano ^{immediatamente} ~~senza indugio~~ a tutte le commissioni esistenti nella circoscrizione elettorale le liste ^{presentate} ~~presentate~~ e accettate.
- (2) Il presidente della commissione elettorale o il suo sostituto pubblicheranno un manifesto elettorale mediante manifesti murali, al più tardi 8 (otto) giorni prima della data delle elezioni, in tutto il territorio del comune, del municipio o del mandamento amministrativo. Nel manifesto dovranno essere pubblicati con stampa uguale le liste presentate, le denominazioni dei partiti dell'eventuali liste comuni, i loro contrassegni e i nomi di tutti i candidati nell'ordine di successione dei partiti, stabiliti ai sensi dell'articolo precedente. Nel caso di liste comuni si dovrà menzionare ~~pure~~ l'appartenenza dei candidati ai singoli partiti e, in quanto la lista comune non abbia un nome e un contrassegno comune, si dovrà menzionare ~~il nome~~ ^{il nome} ed ~~il~~ ^{il} contrassegni dei partiti partecipanti al blocco, unitamente ma in ^{tale} modo che possano essere distinti. Per i numeri d'ordine in bianco si dovrà menzionare che i partiti ad essi corrispondenti non hanno presentato ⁴⁰ ~~40~~ ¹ ~~1~~ candidati in quella circoscrizione elettorale, oppure che essi hanno presentato candidati insieme a partiti che portano altro

-20-

numero d'ordine. Si dovrà inoltre pubblicare nel manifesto elettorale il giorno delle elezioni, l'inizio e la fine delle operazioni elettorali, ^{i limiti} ~~la circoscrizione~~ delle sezioni elettorali e i locali delle sezioni. Il manifesto richiamerà l'attenzione degli elettori sulla necessità di comprovare la loro identità personale, all'atto della votazione, con una carta d'identità, con un foglio di notifica di residenza, con una tessera ufficiale munita di fotografia, con l'attestazione di una persona di fiducia di qualche partito o in altro modo degno di fede (art. 38).

- (3) La commissione elettorale del IV distretto di Budapest comunicherà la lista nazionale dei partiti al Ministro degli Interni al più tardi 3 (tre) ore dopo il trascorso del termine di presentazione delle liste e questi le pubblicherà nella Gazzetta Ufficiale.

T I T O L O - V I

Garanzie ~~per~~ la sincerità e ~~per~~ l'ordine delle elezioni

Art. 25. La ^{vota} ~~conservazione~~ dei comizi elettorali sarà comunicata con almeno 24 ore di anticipo, a Budapest al comando di polizia del distretto, nelle città autonome al comando principale della polizia, nelle altre città al comando di polizia, nei comuni ai commissariati di polizia. Tale comunicazione potrà essere fatta sia dagli organi locali dei partiti o da organi più alti dei partiti stessi. L'autorità di polizia rilascerà ricevuta della comunicazione. L'autorità di polizia non può vietare i comizi elettorali preannunciati dai partiti autorizzati a prendere parte alle elezioni.

Art. 26 (I) I prefetti, gli impiegati comunali e provinciali, i membri in servizio effettivo dell'esercito e della polizia, i cancellieri comunali e mandamentali non possono prendere parte ^{ufficiale} ~~allo~~ svolgimento di un comizio elettorale o di una festività di partito tenuta nel territorio della loro attività d'ufficio, nè possono ricoprire l'ufficio di presidente o di segretario di tale comizio o

-21-

o festività, o prendere parte alle riunioni di partito, o collaborare alla raccolta dei partecipanti ai comizi elettorali o alle feste di partito o contribuire a farli affluire ai comizi, alle festività o alle elezioni.

- (2) E' proibito abbinare i comizi o le festività di partito a cerimonie religiose.
- (3) Il giorno precedente le elezioni e il ~~xxix~~ giorno delle elezioni è sospeso qualsiasi obbligo di lavoro.

Art. 27 (1) Prima delle elezioni, il presidente della commissione elettorale provvede, di concerto coi presidenti delle commissioni di scrutinio e con le autorità di polizia, al migliore impiego della forza pubblica a sua disposizione.

- (2) Al luogo della votazione possono presentarsi armate solo le persone che portano armi per effetto del loro ufficio o servizio.

Art. 28. Dall'ora 6 del giorno precedente le elezioni fino alle ore 24 del giorno successivo alle elezioni è vietato vendere o distribuire o mettere altrimenti a disposizione nel territorio della circoscrizione elettorale bevande alcoliche di qualunque specie.

T I T O L O VII

La votazione

Art. 29. terminate le operazioni di formazione delle liste, le commissioni per la formazione delle liste si trasformano in commissioni di scrutinio. Spetta ad esse preparare e svolgere la votazione, fare il conteggio dei voti e trasmetterli alla commissione elettorale. I membri della commissione di scrutinio non possono essere candidati nella medesima circoscrizione elettorale (Art. 22, 3 comma).

Art. 30. La votazione ha luogo per sezioni elettorali; inizia alle ore ⁴⁹59 (sette) e finisce alle ore 20 (venti) del giorno fissato. Se a quell'ora non avrà votato un quarto degli elettori contenuti nella lista elettorale nominativa, o un numero maggiore di elettori, la

22-

chiusura dovrà essere prorogata di un'ora.

- Art.31. (1) I locali per le elezioni e gli accessori necessari saranno messi a disposizione, a Budapest dal presidente distrettuale, nei municipi dal sindaco, e nei comuni dall'amministrazione comunale.
- (2) In tutti i locali dove si svolgono le elezioni si dovrà preparare per la votazione almeno due stanze o cabine chiuse, munite di un tavolo, a cui nessuno potrà accedere ~~ad eccezione del~~ ^{salvo} l'elettore.
- (3) Sul tavolo della commissione di scrutinio sarà posta un'urna coperta, munita di una fessura atta all'introduzione delle schede elettorali. A tale scopo potrà essere usata una cassa o altro recipiente adatto, chiuso mediante chiusura, inchiodatura o sigilli in modo che le schede non possano essere tolte senza aprire la serratura, o senza spezzare i sigilli o senza fare a pezzi la cassa. Prima dell'inizio della votazione, lo stato, la chiusura, l'inchiodatura o i ~~sigilli~~ ^{sigillamenti} delle urne saranno esaminati alla presenza dei fiduciari dei partiti e i risultati dell'esame saranno messi a verbale.
- Art.32. (1) Tutti i partiti politici che partecipano alla votazione in una circoscrizione elettorale hanno il diritto di fare intervenire in ogni sezione elettorale tre persone di loro fiducia.
- (2) Le persone di fiducia dei partiti e i membri della commissione di scrutinio possono presentare reclamo contro i provvedimenti del presidente o della commissione prima della votazione. Se la commissione di scrutinio ^{non} accoglie il reclamo, è dato luogo ad ulteriore reclamo alla commissione elettorale; Tale reclamo verrà subito trasmesso e la commissione elettorale deciderà immediatamente e definitivamente, se possibile, ancora durante la ⁴⁹⁵⁸ votazione. I reclami e le decisioni su di essi verranno trasmessi alla commissione elettorale, rispettivamente alla commissione di scrutinio, in via orale e scritta ^e col mezzo più rapido.
- Art.33. (1) Nei locali dove si svolgono le elezioni avranno accesso soltanto

5-

i membri della commissione di scrutinio, i membri della commissione elettorale, il personale ausiliario al servizio della commissione di scrutinio, i fiduciari dei partiti e quegli elettori, che debbono votare in quella sezione elettorale. Nella sezione elettorale non potranno trattenersi contemporaneamente più di dieci elettori ^{Appena} dato il voto, gli elettori dovranno abbandonare i locali della sezione.

- (2) Nell'edificio della sezione elettorale e in un raggio di 50 (cinquanta) metri intorno ad essa è vietata qualunque propaganda elettorale.
- (3) Il mantenimento dell'ordine è affidato al presidente della sezione elettorale; esso dovrà avere a sua disposizione un congruo numero di agenti di polizia.

Art. 34.

La votazione avviene mediante scheda dal modello prescritto, da racchiudersi in busta. Gli elettori voteranno con una scheda contrassegnata con la parola "uomo"; le elettrici, con una scheda contrassegnata con la parola "donna". Sulla scheda saranno stampati con caratteri rigorosamente eguali i nomi e i contrassegni dei singoli partiti ~~xx~~ ed i nomi dei 5 (cinque) candidati trovantisi in capo alle liste presentate, chiaramente separati, nell'ordine e con la numerazione stabiliti ai sensi dell'art. 23. ⁱⁿ Nel caso di lista comune, i nomi e i contrassegni dei partiti partecipanti al blocco o della lista comune e i nomi dei cinque candidati in capo alle ^{singole} liste ~~di~~ di singoli partiti saranno stampati ~~completamente~~, ma in modo che si possano distinguere gli uni dagli altri.

Art. 35.

La votazione ha luogo per singole liste e non per singoli candidati.

Art. 36.

- (1) Gli elettori votano nell'ordine in cui si presentano. ⁴⁹⁵³
- (2) I membri e gli ausiliari delle commissioni di scrutinio nonché i fiduciari di partito ad esse aggregati votano nel luogo dove esplicano le loro funzioni, anche se sono iscritti nelle liste di altre sezioni elettorali. I membri e gli ausiliari delle

-24-

commissioni elettorali e i fiduciari dei partiti ad esse aggregati votano nella sezione elettorale più vicina alla sede della commissione elettorale. Tutte le persone che non votano nella propria sezione elettorale ai sensi di quanto precede, si faranno rilasciare dal presidente della commissione elettorale di scrutinio competente, un estratto della lista nominativa, riguardante la loro persona, presentando e consegnando tale estratto all'atto della votazione. Gli estratti saranno raccolti dalla commissione di scrutinio.

- (3) I membri e ausiliari della commissioni di scrutinio e i fiduciari dei partiti votano per ultimi.

Art. 37 (1) La votazione ha luogo nel modo seguente: La commissione di scrutinio stabilisce nei modi prescritti all'art. 24, 2 comma 1 l'identità dell'elettore e l'esistenza del suo nome nella lista elettorale nominativa. Indi ^{il} presidente consegna all'elettore la scheda, la busta e una matita. L'elettore si reca nella stanza o nella cabina chiusa, segna sulla scheda mediante un segno di croce al luogo indicato la lista di sua scelta, ripone la scheda nella busta, chiude la busta e getta nell'urna la busta chiusa, alla presenza della commissione. Il presidente della commissione ^{annota} segna l'avvenuta votazione, al fianco del nome dell'elettore, sulla lista elettorale nominativa o nel caso previsto all'art. 36, 2 comma, sull'estratto di lista elettorale nominativa.

- (2) L'elettore analfabeto o fisicamente impedito a contrassegnare regolarmente la scheda o a riporla nella busta può ricorrere all'assistenza di un'altra persona.

Art. 38. (1) La commissione di scrutinio escluderà gli elettori che non potranno comprovare la loro identità ai sensi dell'art. 24, 2 comma. Il presidente della commissione compilerà un elenco delle persone escluse, indicando in esso il numero d'ordine occupato dalla persona esclusa nella lista elettorale nominativa. e i ^{motivi} ~~motivi~~ ¹⁹¹⁶ insufficiente identificazione.

- (2) Qualora un elettore non abbia potuto comprovare la sua identità

può comprovarla ancora prima della chiusura delle votazioni e votare.

Art. 39.

e votare.

Giunta l'ora di ^{ella} chiusura, la sezione elettorale sarà chiusa. Gli elettori che all'atto della ^uchiusura delle porte si troveranno nei locali delle elezioni o nei locali d'accesso preventivamente stabiliti, potranno votare. Dopo di ciò, voteranno i membri e gli ausiliari della commissione elettorale ed i fiduciari dei partiti; indi il presidente della commissione dichiarerà chiusa la votazione. Dopo la ~~chiusura~~ ^{chiusura} delle votazioni non si potranno accettare altri voti.

consiglio

Art. 40. (I) Ogni commissione di scrutinio ^{consiglio} ~~terza~~ un verbale delle operazioni. In esso saranno annotati:

- a) il luogo e il giorno della votazione,
- b) il nome dei membri e del segretario della commissione di scrutinio e dei fiduciari dei partiti,
- c) l'avvenuto esame delle urne e il risultato di tale esame,
- d) l'ora d'inizio della votazione,
- e) i reclami avanzati contro i provvedimenti della commissione di scrutinio (Art. 32) e la sorte di tali ~~reclami~~ reclami,
- f) il numero degli elettori esclusi (art. 38), -
- g) il numero degli elettori appartenenti ad altre sezioni e votanti ai sensi dell'art. 36, 2 comma.,
- h) gli avvenimenti più importanti prodottisi nel corso della votazione, le eventuali decisioni del presidente e i provvedimenti emanati per tutelare il silenzio e l'ordine,
- i) i reclami e le eccezioni che i singoli fiduciari dei partiti desiderano fare inserire,
- j) l'ora della chiusura della votazione e la sua eventuale proroga.

(2) I fiduciari dei partiti hanno il diritto di chiudere il verbale di comune accordo, o, in caso di dissenso, singolarmente, dichiarando l'inecepibilità o l'eccepibilità contestuale del verbale. Nel secondo caso dovranno indicare ^{quali sono} le parti che eccepiscono.

-6-

T I T O L O VIIIConteggio dei voti

- Art. 41. Chiusa la votazione, potranno trattenersi nei locali della sezione elettorale, oltre ai membri della commissione elettorale e della commissione di scrutinio, solo gli ausiliari e i fiduciari dei partiti.
- Art. 42. Preparato il verbale della votazione, la commissione di scrutinio procede immediatamente al conteggio dei voti e resta riunita senza interruzione fino al termine delle operazioni di conteggio. La commissione di scrutinio comincia con l'aprire le urne, fa il conteggio dei voti racchiusi nelle buste, verificandoli col numero degli elettori contenuti nelle liste elettorali nominative e negli estratti di lista; stabilisce mediante un doppio conteggio se i due numeri corrispondono e, in caso di disparità, ne menziona le ragioni presumibili. Indi dà inizio all'apertura delle buste.
- Art. 43. Le cancellazioni, condizioni o note apposte alla scheda non le invalidano. Se si può stabilire senza possibilità di dubbio a quale lista si riferisce il voto, esso è valido.
- Art. 44. Più schede immerse in una sola busta vengono conteggiate per un voto solo, quando ^{su di} ~~in~~ esse è contrassegnata una sola lista o la stessa lista su più schede.
- Art. 45. I voti non nulli né potranno essere presi in considerazione agli effetti dei risultati della votazione quando:
- 1°) la scheda non è stata racchiusa nella busta di modello ufficiale o quando non ~~è~~ ^{stata} usata la scheda di modello ufficiale,
 - 2°) se non è possibile stabilire la lista alla quale si riferisce il voto,
 - 3°) se in una stessa busta sono racchiuse più schede e se su di esse sono contrassegnate liste diverse.
- Art. 46. All'atto dell'apertura delle buste si dovranno mettere immediatamente in disparte le schede nulle. Le schede valide sa-

4934

-27-

ranno classificate e numerate per singole liste, tenendo distinti i voti maschili e quelli femminili.

- (2) I membri delle commissioni di scrutinio e i fiduciari dei partiti possono sollevare reclamo, prima dell'annotazione dei voti, contro la validità dei singoli voti e contro le modalità del conteggio. Se la commissione di scrutinio non dà luogo al reclamo, i membri della commissione e i fiduciari dei partiti possono trasmettere il reclamo alla commissione elettorale. ~~Ma~~^{Non} si potranno però sospendere per tali ragioni le operazioni di conteggio.

Art. 47.

La commissione di scrutinio metterà a verbale il conteggio dei voti e il risultato della votazione per ~~quella~~^{propria} sezione elettorale preparando tante copie del verbale, più una, quanti sono i partiti che hanno partecipato alla votazione. Nel verbale saranno indicati il numero dei voti validi per singole liste e il numero dei voti nulli, tenendo distinti quelli degli uomini e quelli delle donne; inoltre, i provvedimenti contro i quali si è sollevato reclamo, e finalmente, se il numero degli elettori contenuti nella lista elettorale nominativa differisce dal numero delle schede consegnate, la ragione di tale disparità. Una copia del verbale sarà consegnata ai fiduciari dei singoli partiti, che ne rilasceranno ricevuta, e per la copia rimanente la commissione provvederà ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 48.

Chiuso il verbale, la commissione di scrutinio ripone nell'urna i voti validi raggruppati per lista e i voti nulli tenuti a parte, sigillando l'urna. Indi il presidente della commissione o il suo sostituto fa pervenire immediatamente alla commissione elettorale l'urna sigillata, la lista elettorale nominativa, gli estratti di lista (art. 36, 2 comma), la copia originale del verbale della votazione e la lista degli elettori esclusi. Il presidente della commissione o il suo sostituto sono tenuti alla custodia dell'urna e dei documenti elettorali ora menzionati. Anche i fiduciari dei partiti hanno il diritto di accompagnarli ^{lungo il}

tragitto

493

- 3 -

T I T O L O I X

Constatazione e proclamazione dei risultati delle elezioni

Art. 49. (1) La commissione elettorale decide anzitutto sui reclami riguardanti la validità e il conteggio dei voti, indi fa lo spoglio dei voti sulla base dei verbali delle commissioni di scrutinio, delle decisioni prese in seguito ai reclami e, in quanto necessario, di un nuovo conteggio parziale o totale dei voti, tenendo distinti il numero dei voti maschili e quello dei voti femminili.

(2) Fatto lo spoglio, le ^{singole} commissioni elettorali comunicano alla commissione elettorale formata nella sede della circoscrizione elettorale i risultati finali ottenuti nel distretto, nel municipio o nel mandamento. I risultati delle elezioni vengono stabiliti da questa commissione in base alle informazioni ad essa pervenute.

Art. 50. (1) In ogni circoscrizione elettorale spettano tanti seggi alle singole liste, quante volte il numero 12.000 è contenuto nel numero dei voti che quelle liste hanno ottenuto (art. 2, ~~4~~ comma); i seggi vanno spartiti fra i singoli candidati, lista per lista, secondo il numero d'ordine fissato nelle liste. Se una lista contiene un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che spetterebbe a quella lista, l'attribuzione dei seggi sarà corrispondentemente minore.

(2) L'assegnazione dei seggi ottenuti sulla lista nazionale sarà stabilita facendo la somma dei voti conseguiti dai singoli partiti in tutto il territorio nazionale. Se i partiti presentatisi separatamente nelle elezioni di circoscrizione presentano una lista comune per l'elezione nazionale, bisognerà tenere conto anche dei voti ottenuti singolarmente nelle circoscrizioni elettorali dai partiti partecipanti al blocco, allo scopo di calcolare la somma finale nazionale dei voti spettanti alla lista comune. Se i partiti partecipanti ad un blocco elettorale

-29-

in una o più circoscrizioni elettorali presentano una lista separata per le elezioni nazionali, il numero dei voti conseguiti dalle liste comuni delle elezioni di circoscrizione sarà suddiviso, agli effetti della somma finale nazionale, nella proporzione corrispondente alla proporzione avuta dai candidati dei due partiti nella lista comune.

- (3) Stabilita la somma finale nazionale spettante alle singole liste nazionali, bisognerà computare i seggi spettanti alle singole liste dividendo anzitutto il numero dei voti validi in tutto il territorio nazionale per il numero dei seggi da distribuire in base alla lista nazionale, ossia per cinquanta. Alla lista nazionale saranno assegnati in primo luogo tanti seggi quante volte il quoziente così ottenuto è contenuto nel numero dei voti. I seggi rimasti ancora eventualmente disponibili debbono essere distribuiti fra le liste, aggiungendo al numero dei seggi già distribuiti fra le singole liste, un altro seggio e dividendo con le cifre così ottenute, il numero dei voti ~~esist~~ concessi alle rispettive liste. Il seggio successivo spetterà, nell'ordine del numero dei voti ottenuti, alle liste che hanno già conseguito dei seggi e alle liste che non hanno ancora conseguito dei seggi secondo il risultato ottenuto con la divisione di cui sopra.

In caso di cifre eguali il seggio spetterà a quella lista che non ha ancora conseguito nessun seggio. Se più liste aventi lo stesso quoziente rispettivamente lo stesso numero di voti hanno già avuto dei seggi o se nessuna di esse ha avuto un seggio, si deciderà per sorteggio.

- (4) I candidati che non hanno ottenuto dei seggi e che seguono a candidati che hanno ottenuto il seggio, diventano deputati supplenti nell'ordine in cui sono elencati sulla lista.

Art. 51. (I) La commissione elettorale formata nella sede della circoscrizione elettorale pubblica il terzo giorno successivo alle elezioni il numero dei voti validi dati alle singole liste, nonché il numero dei voti nulli, tenendo distinto il numero dei voti

4931

maschili e di quelli femminili, come pure il risultato delle elezioni nella circoscrizione, secondo la classificazione medesima. Redige inoltre i mandati in favore dei candidati eletti e dei deputati supplenti, informando dei risultati il ministro degli interni, la presidenza dell'Assemblea nazionale provvisoria e la commissione elettorale del IV distretto di Budapest.

- (2) Il sesto giorno successivo alle elezioni la commissione elettorale del IV distretto di Budapest constata i risultati elettorali delle liste nazionali, sulla base dei risultati già pubblicati delle singole circoscrizioni elettorali, conformemente al 3. comma dell'articolo precedente e informa del risultato il ministro degli interni e la presidenza dell'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 52. (I) Cessate le loro attività le commissioni elettorali redigono un verbale in triplice copia, menzionando innanzitutto il numero dei voti validi conseguiti dai singoli partiti e quello dei voti nulli, le decisioni pronunciate sulla validità e sullo scrutinio dei voti e i risultati finali. La commissione elettorale formata nella sede ^{quella} della circoscrizione elettorale menzionerà inoltre i risultati finali conseguiti negli altri distretti, municipi e mandamenti di quella circoscrizione elettorale, e sulla base di essi, i risultati finali ^{quella} delle circoscrizioni elettorali, i nomi dei deputati eletti, la data e l'ora della pubblicazione dei risultati e il rilascio dei mandati. La commissione elettorale del IV distretto di Budapest redige a parte un verbale analogo ^{sulla} constatazione e ^{sulla} pubblicazione dei risultati finali delle elezioni sulle liste nazionali.

- (2) Redatto il verbale, il presidente della commissione elettorale chiude in pacchi e sigilla alla presenza dei membri della commissione e dei fiduciari dei partiti, i documenti elettorali (schede, liste nominative, verbali delle sezioni elettorali e ogni altro documento). I presidenti delle commissioni elettorali provvederanno a spedire i documenti così ^{raccolti} ~~raccolti~~ ^{dalle sedi} ~~raccolti~~, ^{dai luoghi diversi} ~~raccolti~~ insieme ai verbali delle commissioni, ^{dalle sedi} ~~raccolti~~ dalla

1-

sede della circoscrizione elettorale al presidente della commissione elettorale che ha precedentemente svolto le sue funzioni nella sede della circoscrizione elettorale; e questi provvederà a depositare tutti i documenti, insieme ad una copia del proprio verbale e insieme ai documenti della propria commissione, nell'archivio dell'autorità giudiziaria territorialmente competente per la sede di quella circoscrizione elettorale. La seconda copia del verbale saranno spedite, a cura delle singole commissioni elettorali, al ministro degli interni; la terza copia, alla presidenza dell'Assemblea Nazionale provvisoria.

T I T O L O X

Esame della validità delle elezioni

4929

- Art. 53 (1) Sulla validità delle elezioni decide il Tribunale delle Elezioni. Per comporre il Tribunale delle Elezioni, vengono designati dal ministro di giustizia tre membri scelti fra i giudici della Corte Suprema, della Corte Suprema Amministrativa e del Consiglio Nazionale dei Tribunali del Popolo, uno per ciascuna di queste corti, ^{inoltre} ~~mentre~~ ciascun partito che ha partecipato alle elezioni designa un altro membro. I candidati che hanno partecipato alle elezioni non possono fare parte del Tribunale delle Elezioni.
- (2) Presidente del Tribunale delle Elezioni è il giudice scelto fra i Consiglieri del Consiglio Nazionale del Tribunale del Popolo. Il Tribunale si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo e dovrà emanare una decisione interlocutoria (dalle prove) entro i successivi 15 giorni; l'autorità giudiziaria da essa richiesta è tenuta ad inviare la raccolta delle prove entro 8 (otto) giorni dal ^{ricevimento} ~~arrivo~~ della richiesta; il Tribunale delle Elezioni è tenuto a pronunciare la sua decisione ^(finale) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del materiale probatorio. In caso di necessità il ministro di giustizia può costituire più sezioni del Tribunale delle Elezioni secondo il procedimento di cui al comma precedente. Per tutto il resto, l'ordinamento, la procedura e la

-32-

forma delle decisioni del Tribunale delle Elezioni vengono stabiliti con decreto del ministro degli interni e della giustizia.

- (3) La sistemazione degli uffici, il regime delle spese e la messa a disposizione del personale ausiliario del Tribunale delle Elezioni sono affidati al ministro degli interni.

Art. 54 (I) I reclami dovranno essere presentati al Tribunale delle Elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. I reclami potranno essere presentati soltanto dalle direzioni nazionali dei partiti che hanno partecipato alle elezioni. ^{Qualunque} Ogni partito che ha partecipato alle elezioni può associarsi al reclamo e ~~può~~ comparire dinanzi al Tribunale quale opponente.

- (2) Salvo il caso della manifesta presentazione in ritardo, nessun reclamo potrà essere rigettato per motivi di forma.

Art. 55. (I) L'elezione sarà nulla: ~~quando il deputato~~

- 1) quando il deputato o deputato supplente eletto non era eleggibile a senso di legge, all'epoca delle elezioni,
- 2) quando il deputato o deputato supplente era prefetto, intendente di finanza o suo sostituto, funzionario di concetto della ^{ministeriale} provinciale membro della commissione elettorale o della commissione di scrutinio nella circoscrizione elettorale in cui ha presentato la sua candidatura,
- 3) quando ^{è stata} ~~essi hanno~~ impedita illegalmente l'attività dei fiduciari nella circoscrizione elettorale, influenzando con ciò i risultati elettorali,
- 4) quando ^{è stata} ~~hanno~~ violato la segretezza del voto nella circoscrizione elettorale, influenzando con ciò i risultati elettorali,
- 5) quando ^{si è} ~~hanno~~ aggiunto o sottratto o scambiato ^{delle} schede elettorali ~~consegnate~~, influenzando con ciò i risultati ⁴⁹²⁸ elettorali,
- 6) quando la violenza, la minaccia o il comportamento illegale di persone incaricate di funzioni ufficiali o quando il

-33-

comportamento di una persona svolgente la sua attività in favore dell'elezione di un deputato o di un deputato-supplente ha causato fra gli elettori intimidazione o inganno atti ad impedire ad una parte degli elettori l'esercizio del ~~loro~~ diritto di voto o ~~ad~~ ad influenzare illegalmente l'esercizio di tale diritto, in modo che l'intimidazione o l'inganno abbiano influenzato i risultati elettorali.

- 7) quando ^{non state} ~~hanno~~ ~~le~~ ~~se~~ con atti ~~o~~ ~~o~~ omissioni le norme della procedura elettorale stabilite nella presente legge, in modo che tali irregolarità abbiano influenzato i risultati elettorali,
 - 8) quando la pubblica autorità ha illegalmente impedito ^{ad} ~~ad~~ un candidato ^{di avere} ~~ad~~ contatti con gli elettori o ^{di} ~~per~~ ~~per~~ illustrare ~~il~~ ~~loro~~ ~~avere~~ il programma del proprio partito nel periodo di tempo corrente fra la fissazione e ^{la fine} ~~il termine~~ delle elezioni.
- (2) Le elezioni non sono nulle quando l'irregolarità è stata commessa nell'interesse del partito che reclama contro la validità delle elezioni.
- (3) Se l'irregolarità ha avuto luogo soltanto in una o più circoscrizioni elettorali, saranno nulle solo le elezioni svoltesi in quelle circoscrizioni..

Art. 56.

Il Tribunale per le Elezioni, stabiliti i motivi di nullità

- a) annulla il mandato di singoli deputati, chiamando all'incarico i, supplenti che li seguono nella lista, oppure
- b) annulla in tutto o in parte le elezioni e ordina la loro rinovazione totale o parziale, oppure
- c) corregge i risultati delle elezioni.

T I T O L O X IDifesa penale del diritto al voto e delle elezioni

Art. 57.

Chiunque:

- 1) prepara o fa preparare un documento falso o falsifica o fa ~~la~~ ~~2~~ ~~7~~ falsificare o nasconde, distrugge o rende inutilizzabile un documento autentico,
- 2) rende scientemente una testimonianza o informazione falsa o for

- nisce scientemente qualunque elemento probatorio ^{la} falso,
- 3) rifiuta illegalmente la preparazione o ^{la} consegna di un documento o rifiuta la testimonianza, l'informazione o la consegna di qualunque elemento probatorio,
- 4) fa scientemente uso nei rapporti con l'autorità di documenti o elementi probatori falsi o falsificati,
- 5) tenta di convincere altri a commettere gli atti elencati ai numeri 1-4, allo scopo di avere o di fare avere o di conservare illegalmente per sé o per altri il diritto di voto allo scopo di impedire l'ottenimento del diritto di voto per sé o per altri o allo scopo di ottenerne la perdita, commette, in quanto il suo atto non ricada sotto una norma penale più grave, un reato e viene punito con la reclusione da due mesi a due anni.

- (2) Se gli atti di cui al comma precedente sono stati commessi nell'esercizio del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale, essi vengono qualificati come delitti e sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

Art. 58. (I) Il membro o ausiliario (fiduciario di casa, commissario per la formazione delle liste) di una commissione per la formazione delle liste che si adopera volontariamente, nel corso delle operazioni attinenti alla preparazione o correzione delle liste elettorali nominative, ad accogliere o lasciare una persona nella lista elettorale, in manifesto contrasto con la legge, od a farla escludere o cancellare dalle liste medesime in manifesto contrasto con la legge, commette il reato di falsificazione delle liste elettorali ed è punito, in quanto non commetta reato più grave, con la reclusione da due mesi a due anni.

- (2) Se gli atti sono commessi dal presidente o dai membri della commissione centrale per la formazione delle liste, essi vengono qualificati come delitti e sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

Art. 59. (I) Chiunque offende nel suo onore, maltratta, danneggia nei beni o nei guadagni, minaccia di maltrattamenti, di atti dannosi, di

-35-

^{comuni} pubblicazioni offensive o caluniose un elettore o un suo con-
giunto allo scopo di ottenere che esso voti o non voti per una de-
terminata lista o ^{che} si astenga dal voto (1878:1. ~~tra~~ art. 78) commette
reato contro la libertà del voto ed è punito con la reclusione
fino ad un anno.

- (2) Chi ha commesso uno degli atti di cui al comma precedente allo
scopo di costringere un elettore ad accettare o a rifiutare
una candidatura commette reato contro la libertà del voto ed è
punito con la reclusione fino a due anni.
- (3) Chi ha commesso uno degli atti di cui al comma precedente perchè
l'elettore ha esercitato il diritto di voto o perchè l'elettore
ha votato o non ha votato per una determinata lista, commette
ugualmente reato contro la libertà del voto ed è punito con
la reclusione fino ad un anno.
- (4) Se uno degli atti di cui ai commi 1-3 sono stati commessi da un
gruppo di persone, ogni membro del gruppo è punibile con la re-
clusione fino a due anni; gli atti commessi dai capi del gruppo
o quelli commessi con riferimento ad un ordine o incarico avuto
da un gruppo, da un'associazione o da una corporazione, sono qua-
lificati quali delitti e sono puniti col carcere fino a due
anni.

- (5) Il tentativo dei reati elencati al presente articolo è punibile.

Art. 60.

Chiunque dà, fa avere o promette un donativo o un premio non spet-
tante o altro vantaggio ad un elettore, ad un ~~candidato~~ ^{al candidato} candidato
o col loro consenso ad altra persona perchè questa dia o non
dia il suo voto ad una determinata lista o perchè si astenga dal
voto o perchè non accetti la candidatura o perchè rinunci ad es-
sere, inoltre chiunque pretenda, o accetti per sé o per altri ~~allo~~
~~stesso scopo~~ ^{allo stesso scopo} o tenti di convincere altri a promettere un do-
nativo o un premio o altro vantaggio commette reato contro la li-
bertà del voto ed è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 61.

Chiunque diffonde ~~delle~~ notizie allarmistiche o false a causa
dei ~~dei~~ disordini o, approfitta del timore causato da queste no-

51

tizie o da questi disordini // allo scopo di influenzare uno o più elettori nell'esercizio del diritto di voto o di impedire loro l'esercizio di tale diritto, riuscendo ad influire sui risultati delle elezioni, e chiunque inventa ~~delle~~ notizie allarmistiche o false o turba l'ordine pubblico sul luogo delle elezioni o della votazione in modo atto a trarre in inganno o ad intimorire gli elettori, commette reato contro la libertà delle elezioni ed è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

Art. 62

Se gli atti elencati negli art. 59-61 sono stati commessi nell'esercizio o del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale, con abuso dei poteri dell'ufficio, essi vengono qualificati come delitti e sono puniti col carcere fino a due anni.

Art. 63 (I) Chi, allo scopo di influenzare gli elettori o i risultati delle elezioni, inventa o diffonde ~~vera~~ notizie false riguardanti la persona, la vita privata, le condizioni familiari o economiche di un candidato, o fa uso di espressioni che contengono accenni a tali notizie false, commette, in quanto i suoi atti non ricadano sotto disposizioni penali più severe, reato contro la sincerità delle elezioni ed è punito con la reclusione fino ad un anno.

(2) L'onere di provare la verità dei fatti asseriti incombe a chi li ha asseriti.

Art. 64. (I) I. Chi prepara o fa preparare un documento falso o falsifica o fa falsificare un documento autentico, ~~con~~ ~~intenzione~~

2° ~~rende~~ scientemente ~~autentica~~ una testimonianza, o informazione falsa o fornisce scientemente ~~qualunque~~ ^{qualche} elemento probatorio ~~falso~~

5° ~~tenta~~ di convincere gli altri a commettere gli atti elencati ai numeri 1-4, allo scopo di avere o di fare avere modi conservare illegalmente per sé o per altri il diritto di voto o allo scopo di impedire l'ottenimento del diritto di voto per sé o per altri o allo scopo di ottenerne la perdita, allo scopo di impedire che un partito, una lista o un candidato possano prendere parte alle elezioni o allo scopo di fare sì che essi vi prendano parte contro le disposizioni della legge,

73) ~~rifiuta~~ illegalmente la preparazione o la consegna di un documento o rifiuta ~~la~~ ^{una} testimonianza, o informazione o la consegna di ~~qualunque~~ elemento probatorio,

4° ~~rende~~ scientemente uso nei rapporti con l'autorità di documenti

37-

~~si commette~~ ~~vi prendano parte~~ ~~contro~~ ~~la~~ ~~disposizione~~ ~~della~~ ~~legge~~,
 commette, in quanto i suoi atti non ricadano sotto disposizioni
 penali più gravi, reato di falso di elezioni ed è punito con la
 reclusione da due mesi a due anni.

- (2) Se gli atti di cui al comma precedente sono stati commessi nel-
 l'esercizio del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale,
 essi vengono qualificati come delitti e sono puniti col carcere
 fino a due anni.

- Art. 65 (I) 1) chi vota sotto il nome di un'altra persona
 2) chi vota nel corso di una stessa elezione in più sezioni o
 circoscrizioni elettorali
 3) chi vota pur non essendo compreso nelle liste elettorali no-
 minative
 4) chi vota sapendo di essere compreso nella lista elettorale no-
 minativa ma di non avere il diritto di voto o di averlo perduto
 commette reato di falso di elezioni ed è punito con la re-
 clusione fino ad un anno.
- (2) Il tentativo dei reati di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma
 è punibile.

- Art. 66 (I) Chi, all'infuori delle ipotesi di cui all'art. 65 contribuisce af-
 finchè le elezioni o i risultati delle elezioni non si svolgano
 secondo le norme della legge o chi falsifica in qualunque modo
 i risultati della votazione o delle elezioni, commette il reato di
 falsificazione dei risultati elettorali ed è punito con la reclu-
 sione fino a tre anni.
- (2) Se l'atto di cui al comma precedente è stato commesso nell'eser-
 cizio del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale, è
 punito con la reclusione fino a 5 anni.

- Art. 67. (I) Chi contribuisce in qualunque modo ad impedire la votazione o le
 elezioni o la constatazione dei risultati della votazione ^{19 del}
 le elezioni, commette, in quanto i suoi atti non ricadano sotto
 disposizioni penali più gravi, il reato di impedimento delle ele-
 zioni ed è punito con la reclusione fino a tre anni.

-38-

- (2) Se l'atto di cui al comma precedente è stato commesso nell'esercizio del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale, è punito con la reclusione fino a 5 anni.

Art. 68. (1) Chi s'informa volontariamente del voto di un elettore,

commette reato contro la segretezza del voto ed è punito con una pena pecuniaria.

- (2) Se l'atto di cui al comma precedente è commesso da un membro della commissione elettorale o della commissione di scrutinio o se un membro di tali commissioni vi presta la sua opera, commette reato contro la segretezza del voto ed è punito con la reclusione fino ad un anno.

- (3) Chi comunica ad altri il segreto del voto di cui è venuto a conoscenza, commette reato contro la segretezza del voto ed è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 69. (1) chi, allo scopo d'influenzare il procedimento in corso dinanzi al Tribunale delle Elezioni

1) prepara o fa preparare un documento falso o falsifica o fa falsificare o nasconde, distrugge o rende inutilizzabili un documento autentico,

2) tenta di convincere altri a commettere gli atti elencati ai numeri 1-4, allo scopo di avere o di fare avere o di conservare illegalmente per sé o per altri il diritto di voto o allo scopo di impedire l'ottenimento del diritto di voto per sé o per altri e allo scopo di ottenere la perdita, commette in quanto il suo atto non ricada sotto una disposizione penale più grave, reato di falsificazione dei risultati elettorali ed è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

- (2) Se gli atti di cui al comma precedente sono stati commessi nell'esercizio del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale, essi vengono qualificati come delitti e sono puniti col carcere fino a tre anni.

o se un membro di tali commissioni vi presta la sua opera, commette reato contro la segretezza del voto ed è punito con la reclusione fino ad un anno.

(3) Chi comunica ad altri il segreto del voto di cui è venuto a conoscenza, commette reato contro la segretezza del voto ed è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 69. (1) chi, allo scopo d'influencare il procedimento in corso dinanzi al Tribunale delle Elezioni

1) prepara o fa preparare un documento falso o falsifica o fa falsificare o nasconde, distrugge o rende inutilizzabili un documento autentico,

2) tenta di convincere altri a commettere gli atti elencati ai numeri 1-4, allo scopo di avere o di fare avere o di conservare illegalmente per sé o per altri il diritto di voto o allo scopo di impedire l'ottenimento del diritto di voto per sé o per altri o allo scopo di ottenere la perdita, commette in quanto il suo atto non ricada sotto una disposizione penale più grave, reato di falsificazione dei risultati elettorali ed è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

(2) Se gli atti cui al comma precedente sono stati commessi nell'esercizio del proprio ufficio o del proprio incarico ufficiale, essi vengono qualificati come delitti e sono puniti col carcere fino a tre anni.

Art. 70. Per la falsa testimonianza resa dinanzi al Tribunale delle

12) rende scientemente ^{una} testimonianza ^o informazione falsa o fornisce scientemente un elemento probatorio falso,

13) rifiuta illegalmente la preparazione o la consegna di un documento o rifiuta ^{una} testimonianza ^o informazione o la consegna di qualunque elemento probatorio,

14) fa scientemente uso nei rapporti con l'autorità di documenti o di elementi probatori falsi o falsificati.

Elezioni o dinanzi ad altra autorità giudiziaria da essa richiesta in materia elettorale si applicano le disposizioni riguardanti la falsa testimonianza in giudizio (1878; ~~v. art. 213, comma~~).

Art. 71.

Alle pene detentive stabilite per i reati e per i delitti agli art. 57-70 deve seguire in ogni caso la sospensione dall'esercizio dei diritti politici e la cessazione dall'impiego in caso di delitto.

Art. 72.

(1) Il presidente ^{il} o membro della commissione per la formazione delle liste, della commissione centrale per la formazione delle liste, della commissione di scrutinio e della commissione elettorale o l'ausiliario incaricato di collaborare alla formazione delle liste o alle elezioni, che trascura volontariamente le disposizioni, le direttive ^{ed} i termini prescritti dalla presente legge e con ciò impedisce o danneggia lo svolgimento o la tranquillità delle elezioni o la partecipazione di un elettore alla votazione o all'elezione,

~~chiunque~~ inoltre, chiunque tenta di convincere tali persone all'inosservanza o alla trascuranza delle disposizioni, delle direttive e dei termini di cui, sopra o al rifiuto della loro ^{col:} ~~at~~ ^{collaborazione} ~~tività~~ nella formazione delle liste o nelle elezioni,

inoltre il datore di lavoro o capo ufficio che non lascia liberi dal lavoro i membri e gli ausiliari delle commissioni, di cui all'art. 9, 2 comma, commette il reato di messa in pericolo delle elezioni ed è punito con la reclusione fino ad un anno.

(2) Il presidente o membro delle commissioni menzionate al comma precedente o l'ausiliario chiamato a collaborare alla formazione delle liste o alle elezioni che non adempie i suoi doveri in modo continuato e ingiustificato, commette il reato di messa in pericolo delle elezioni ed è punito con la reclusione ⁴⁰ ~~fino~~ a sei mesi.

Art. 73.

(1) Chi viola o elude i divieti sanciti all'art. 28 della presente legge riguardo alla vendita, ^{allo} spaccio o altro modo di distribu-

zione delle bevande alcoliche, commette reato ed è punito con la reclusione ^{fino} a sei mesi.

(2) chi asporta, danneggia o rende illeggibili i manifesti elettorali ufficiali o i manifesti elettorali di altri partiti, commette reato ed è punito con la reclusione fino a sei mesi.

(3) Chi, nel periodo di tempo corrente fra il giorno in cui viene pubblicato il decreto del ministro degli interni che fissa le elezioni e il giorno in cui hanno termine le operazioni elettorali, commette un atto di violenza, d'intimidazione o d'ingiuria contro un candidato nell'esercizio dell'attività preparatoria alle elezioni o contro un membro del suo seguito o contro una persona addetta alla preparazione delle elezioni o contro un elettore partecipante alle elezioni o in relazione alle elezioni, se l'atto da lui commesso non ricade sotto disposizioni penali più gravi, è punito per ^{contravvenzione} ~~reato~~ ^{l'arresto} ~~con la reclusione~~ fino a sei mesi.

Art. 74

Ai reati e alle contravvenzioni di cui al presente titolo non si applicano l'art. 92 del cp. e l'art. I della L. 1908/XXXVI (Bn.)

Art. 75.

Salvo il caso in cui l'atto ricada sotto una disposizione più ^{grave} ~~severa~~, commette contravvenzione ed è punito con l'arresto fino ad un mese:

- 1°) chi, senza averne il diritto si presenta armato nel luogo delle elezioni,
- 2°) chi, nel luogo delle elezioni, si rifiuta a consegnare immediatamente, su invito degli organi a ciò chiamati, un oggetto atteso alla offesa personale di cui si trovi in possesso,
- 3°) chi ~~disturba~~ l'ordine pubblico nel luogo delle elezioni o non ottempera alle disposizioni emanate dal presidente della commissione di scrutinio per la tutela dell'ordine.
- 4°) chi, durante lo svolgimento delle elezioni, esercita ^{propaganda} ~~propaganda~~ elettorale nell'edificio in cui si trova la sezione elettorale o in un raggio di 50 metri da esso.

Art. 76

(I) I delitti e reati di cui al presente titolo sono di competenza

I-

zà del Tribunale (L. 1897/XXXIV, art. 17, I comma, n. 4 e 4); le contravvenzioni sono di competenza della pretura (L. 1897:XXXIV, art. 18, par. IV).

- (2) Per gli atti punibili di cui al presente titolo l'azione penale ha luogo soltanto se l'atto è stato denunciato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle elezioni, o nel caso degli atti di cui agli art. 69-70, in caso di denuncia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura del procedimento dinanzi al Tribunale delle Elezioni. Al denunciante spettano tutti i diritti che la legge riconosce ordinariamente alla parte lesa.

T T T O L O XII

Disposizioni varie e di attuazione

Art. 77. (I) Il mandato del deputato cessa

1. con la morte
2. con le dimissioni del deputato.

- (2) In caso di morte o dimissioni del deputato, il presidente dell'Assemblea Nazionale o, se questa non si è ancora riunita, il presidente dell'Assemblea Nazionale provvisoria dispone perché venga sostituito col supplente che lo segue sulla lista. In caso di lista comune, il posto vacante viene attribuito al deputato-supplente che segue sulla lista e che appartiene allo stesso partito politico.
- (3) Non può essere chiamato a coprire il posto vacante il deputato supplente che, prima del momento della vacanza abbia dato le ~~dimissioni~~ dimissioni dal suo partito o sia stato escluso da ^{esso} quello. In sua vece viene chiamato il deputato-supplente che lo segue nella lista.

Art. 78 (I) Le disposizioni sul Tribunale delle Elezioni, contenute nel titolo IX della presente legge e le disposizioni penali contenute nel titolo XI della presente legge sostituiscono gli art?

-42-

48 e 49 del decreto 7-460/1945 M.E. e saranno applicate ^{per} analogia ~~casuale~~, insieme alle disposizioni riguardanti la procedura elettorale, per le elezioni amministrative e comunali, ivi comprese le elezioni amministrative e comunali già fissate per Budapest e per i dintorni.

- (2) Il ministro degli interni è autorizzato a fissare le elezioni amministrative e comunali in base al diritto elettorale regolato dalla presente legge e in base alla lista elettorale nominativa formata in base ad essa.
- (3) Il ministro degli interni è pure autorizzato a disporre perchè negli anni solari seguenti alla entrata in vigore della presente legge e annualmente ~~dal 7~~ ^{il 7} settembre al 31 dicembre vengano rettificata ^{el suo} te le liste elettorali nominative secondo le norme specificate nella presente legge, la residenza sul territorio nazionale verrà presa in considerazione dal 1 settembre dell'anno in cui ha luogo la formazione della lista.

Art. 79. Le disposizioni di legge contrarie alla presente legge, e in particolare la ~~legge~~ ^{L.} 1938: XIV sono abrogate.

Art. 80. La presente legge entra in vigore il ~~giorno~~ ^{giorno} della pubblicazione e il ministro degli interni è incaricato della esecuzione di essa di concerto col ministro di giustizia per le disposizioni contenute nei Titoli X e XI.

Tutti sono tenuti ad osservare la presente legge, quale volontà della nazione.

Budapest, 14 settembre 1945.

ooo 000ooo

4918

0904

